



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione giusta deliberazione di cui al verbale di adunanza del 12/06/2020 n.3

INDICE:

TITOLO I PARTE GENERALE	3
<i>Articolo 1 Obiettivi.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 Ambito soggettivo di applicazione.....</i>	<i>4</i>
TITOLO II CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI	5
<i>Articolo 4 Quantificazione del fondo incentivante.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 Graduatoria del fondo incentivante.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 Varianti</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro</i>	<i>6</i>
TITOLO III CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE E CONTRATTI MISTI.....	6
<i>Articolo 10 Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11 Graduatoria del fondo incentivante per forniture di beni e servizi.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 12 Modalità di definizione del fondo incentivante</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro</i>	<i>7</i>
TITOLO IV PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7
<i>Articolo 14 Modalità di destinazione del fondo incentivante.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 15 Individuazione del gruppo di lavoro</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 16 Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione</i>	<i>9</i>
TITOLO V MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	9
<i>Articolo 18 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 19 Limite individuale dei compensi da corrispondere</i>	<i>10</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
<i>Articolo 20 Entrata in vigore</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 22 Disposizioni finali</i>	<i>10</i>
TABELLA Ripartizione incentivo	12

TITOLO I PARTE GENERALE

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 3 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*di seguito indicato quale d.lgs. 50/2016 o Codice*), previa definizione dei criteri di riparto stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di cui al processo verbale del 12/06/2020, ed in osservanza - per quanto compatibile con il peculiare ordinamento della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (*d'ora innanzi anche solo "ente o SRR"*) - del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 179 del 18.04.2018, recante il "Regolamento per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ...", i cui criteri costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione Siciliana.
2. Per effetto dell'emanazione dell'atto di cui al precedente comma, è costituito un apposito fondo incentivante per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con contestuale previsione delle modalità e dei criteri di quantificazione, ripartizione, distribuzione e liquidazione delle risorse finanziarie da destinare al predetto fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente.
3. Il fondo di cui al comma che precede non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività lavorative svolte dai dipendenti dell'ente, poiché si qualifica quale specifico strumento di incentivazione finalizzato ad incrementare il livello delle prestazioni eseguite dal personale coinvolto nelle varie fasi dei processi d'affidamento di contratti pubblici, riconoscendo a tali attività un particolare valore, sia in relazione alle professionalità che alle dirette responsabilità connesse all'esecuzione delle specifiche e tipiche prestazioni concretamente rese.
4. Le somme necessarie per la costituzione e accantonamento del fondo incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e sono, pertanto, previste distintamente nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.
5. Le previsioni di cui al presente regolamento tengono, fra l'altro, in debita considerazione il peculiare assetto organizzativo dell'ente che prevede, a norma di organigramma e funzionigramma, un'apposito Servizio specializzato per la gestione, in forma unitaria e centralizzata, di tutte le procedure d'approvvigionamento inerenti i contratti relativi alla fornitura di beni, servizi e lavori, sia di valore inferiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria che di valore superiore, ferma restando la normativa legale pro – tempore vigente sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione ed aggregazione delle committenze.

Articolo 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo stesso e ai relativi provvedimenti attuativi all'uopo previsti dal medesimo codice.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati per il tramite di procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e/o attraverso altre procedure di affidamento che non comportano la comparazione delle offerte a norma di legge e/o di regolamento (*affidamenti diretti senza preventiva consultazione di operatori economici, affidamenti in adesione ad accordo - quadro/convenzione senza confronto competitivo*), nonché gli interventi realizzati in amministrazione diretta.
3. Il presente regolamento non si applica, altresì, qualora siano in essere accordi o convenzioni che prevedono modalità diverse per la corresponsione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla categoria dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2 del presente regolamento.
5. Gli eventuali incarichi conferiti ai dipendenti dell'ente per rendere le funzioni di che trattasi in favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, sono subordinati all'applicazione, nei confronti dei dipendenti coinvolti, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri di cui ai Titoli II e III, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente direttamente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture.
2. Le figure professionali interessate dall'incentivo di che trattasi sono quelle incaricate delle funzioni tassativamente indicate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e più precisamente:
 - a) **programmazione della spesa per investimenti;**
 - b) **valutazione preventiva dei progetti;**
 - c) **predisposizione e controllo delle procedure di gara;**
 - d) **esecuzione dei contratti pubblici;**
 - e) **attività di responsabile unico del procedimento;**
 - f) **direzione dei lavori;**
 - g) **direzione dell'esecuzione;**
 - h) **collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;**
 - i) **collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.**
3. Le attività di cui al precedente comma, in coerenza alla normativa di settore, all'articolazione organizzativa dell'ente ed in dipendenza alla natura del contratto, possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti, appositamente e preventivamente, costituito con atto formale.
4. I collaboratori dei soggetti di cui al comma 2, vengono di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazione. Per "*collaboratori*" s'intendono coloro che in qualità di dipendenti tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
5. L'incarico di RUP di cui al comma 2, lett.ra e) è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato in virtù dei provvedimenti di organizzazione interna dell'ente pro - tempore vigenti e ciò, di norma, nei confronti del responsabile dell'unità organizzativa funzionalmente competente per l'attuazione del singolo contratto, nell'osservanza delle specifiche disposizioni di cui al vigente "*Regolamento per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori sotto soglia di rilevanza comunitaria*", approvato giusta deliberazione del C.d.A. di cui al verbale d'adunanza del 26.10.2018. Per le procedure di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento può essere individuato nell'atto di adozione o aggiornamento rispettivamente del Programma triennale dei lavori pubblici e nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; nel caso di contratti relativi a lavori, servizi e forniture non assoggettati a programmazione, il Responsabile Unico del Procedimento deve essere nominato, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento o contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. Per la nomina del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni all'uopo dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli articoli 31

- e 101, che disciplinano modalità e tempi di nomina delle anzidette figure, nonché le disposizioni sancite dai provvedimenti di sua relativa attuazione (Linee guida ANAC, Decreti Ministeriali).
6. Le restanti funzioni tecniche puntualmente richiamate al comma 2 - eccetto che per le funzioni di cui alla lettera c) del predetto comma ed in parte per le funzioni di cui alla lettera a), che sono stabilmente di esclusivo appannaggio dell'unità organizzativa centralizzata ordinariamente dedicata a tale attività (*Servizio Approvvigionamenti*) - sono, di norma, attribuite ai dipendenti coinvolti e/o incardinati nell'unità organizzativa funzionalmente competente per l'attuazione del singolo contratto, su proposta del soggetto responsabile della relativa unità organizzativa interessata, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività concretamente svolte.
 7. Sono espressamente escluse dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 le attività tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi di portata generale, gestione del personale *et similia* e, ciò in quanto le stesse non risultano direttamente riconducibili al novero delle tassative e specialistiche attività incentivabili, puntualmente declinate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del Codice.
 8. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il soggetto responsabile dell'unità organizzativa interessata al contratto/RUP, può proporre dipendenti di altre amministrazioni e/o l'affidamento a terzi di prestazioni specialistiche. I rapporti tra gli enti e/o i soggetti terzi coinvolti, devono essere regolati da apposite convenzioni e/o contratti di servizio.

TITOLO II

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI

Articolo 4

Quantificazione del fondo incentivante

1. Per l'ambito dei lavori, il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al **2 per cento**, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, da quantificare sulla base dell'importo dei lavori posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi derivanti dall'aggiudicazione, al netto dell'IVA (*ove prevista ex lege*) e compresi gli oneri di sicurezza ed il costo della manodopera. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.
2. Per le prestazioni relative ai lavori che vengono appaltati attraverso l'ausilio delle Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3) "*Predisposizione e controllo delle procedure di bando*" della "**Tabella ripartizione incentivo**" (**allegato A al presente regolamento**), viene ridotta dal **50 per cento al 60 per cento**, in relazione al carico di lavoro concretamente ripartito fra l'unità organizzativa interna della SRR e gli uffici della centrale di committenza interessata.

Articolo 5

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - a) lavori con importo superiore ad Euro 20.000.000,00: **percentuale dello 0,5 per cento**;
 - b) lavori con importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (Euro 5.350.000,00) ed Euro 20.000.000,00: **percentuale dell'1,2 per cento**;
 - c) lavori con importo fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 compresa (Euro 5.350.000,00): **percentuale del 2 per cento**.

Articolo 6

Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente.

Articolo 7

Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza, di cui all'articolo 5, sarà inserito già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, tra le somme a disposizione dell'Ente, nel quadro economico del valore massimo stimato per il lavoro in questione.

Articolo 8

Varianti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente regolamento, le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il relativo incentivo soltanto se redatte ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (previa, in quest'ultimo caso, fissazione della soglia di importo nei documenti di gara) del d.lgs. 50/2016.
2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Articolo 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella **"Tabella ripartizione incentivo"** (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP e - ove del caso - dal DEC che si occuperanno anche della relativa fase dell'istruttoria di propria competenza.

TITOLO III

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE E CONTRATTI MISTI

Articolo 10

Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all'articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al **2 per cento**, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, da quantificare sulla scorta dell'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi derivanti dall'aggiudicazione, al netto dell'IVA (*ove prevista ex lege*) e compresi gli oneri di sicurezza ed il costo della manodopera. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.
2. Nell'ipotesi di **"fornitura con posa in opera"**, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori (*cf. Titolo II del presente regolamento*).

3. In caso di “**contratti misti**” le risorse da destinare al fondo di cui all’articolo 1, comma 2 sono quantificate secondo i criteri di cui ai Titoli II e III del presente regolamento, facendo proporzionale riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori (cfr. *Titolo II del presente regolamento*), i servizi e le forniture (cfr. *Titolo III del presente regolamento*); in assenza di specifica scissione delle distinte prestazioni componenti il relativo contratto, il contratto stesso si qualificherà secondo la prestazione principale a norma dell’art. 28, comma 1 del d.lgs 50/2016, ai fini della disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.
4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato, solo ed esclusivamente, nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito denominato “DEC”).
5. Per le prestazioni relative a servizi e forniture che vengono acquisite attraverso l’ausilio delle Centrali di committenza, l’aliquota di cui al punto 3 “*Predisposizione e controllo delle procedure di gara*” della “**Tabella ripartizione incentivo**” (allegato A al presente regolamento) relativa alle prestazioni viene ridotta dal **50 per cento al 60 per cento**, in relazione al carico di lavoro concretamente ripartito fra l’unità organizzativa interna della SRR e gli uffici della centrale di committenza interessata.

Articolo 11

Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:
 - a) servizi o forniture con importo superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 (rectius: Euro 214.000,00): percentuale dell’1 per cento;
 - b) servizi o forniture con importo fino alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 (rectius: Euro 214.000,00) compresa: percentuale del 2 per cento.

Articolo 12

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui al superiore articolo 11, sarà quantificato in fase di progettazione, al netto dell’IVA e compresi gli oneri di sicurezza (se del caso), ed inserito nel quadro economico di spesa all’interno delle somme a disposizione dell’ente. Esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell’ente.

Articolo 13

Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella “**Tabella ripartizione incentivo**” (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all’articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell’ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite, rispettivamente, dal RUP e dal DEC che si occuperanno anche della relativa fase dell’istruttoria di propria competenza.

TITOLO IV

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 14

Modalità di destinazione del fondo incentivante

1. L'**80 per cento** del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 2 sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici per gli appalti pubblici), di implementazione delle banche dati o per il controllo, la programmazione e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per il finanziamento di percorsi formativi e di orientamento o per lo svolgimento di corsi e/o master di perfezionamento e di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e/o con altri enti di formazione all'uopo qualificati.

Articolo 15

Individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici dell'ente direttamente coinvolti nello svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione nonché ai criteri di cui al superiore art. 3, comma 6), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'unità organizzativa interessata all'intervento, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste dal caso di specie.
2. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività vengono individuati:
 - a) nel caso di lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture.
3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP o l'organo superiore (in caso di sostituzione del RUP), contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel nuovo team all'organo competente dell'ente per l'esecuzione degli atti connessi e consequenziali.
4. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento, previa certificazione dell'organo competente.

Articolo 16

Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "**Tabella ripartizione incentivo**" (allegato A al presente regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro, o del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile dell'unità organizzativa interessata,

- con provvedimento motivato, propone all'organo competente la variazione di che trattasi, in deroga agli ordinari criteri di cui al presente regolamento.
2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il **25 per cento** della percentuale definita nella **"Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento)**. La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 17

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata (per errori o omissione di progettazione o di predisposizioni e controllo delle procedure di gara);
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue: $\% = (r/t + \Delta k/k)$ - Il massimo della % è il 100%
Dove:
t = termine contrattuale (in giorni)
r = ritardo colpevole (in giorni)
k = costo dell'intervento (al netto del ribasso)
 Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)
5. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, incrementano in proporzione la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2 del presente regolamento.
6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.
7. Nessuno incentivo è riconosciuto qualora l'intervento non venga approvato o finanziato per cause direttamente imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento
8. E' comunque fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare nei confronti dei responsabili.

TITOLO V

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 18

Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. Per le attività indicate nella **"Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento)** la liquidazione dell'incentivo è disposta con apposito provvedimento a firma del soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale (dirigente d'area) o dal soggetto diversamente individuato in virtù dei provvedimenti di organizzazione interna dell'ente, previo accertamento delle funzioni effettivamente svolte dai soggetti

legittimati a norma del presente regolamento. In particolare, la liquidazione viene effettuata in ossequio alle seguenti modalità:

- a) per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi:
 - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della **"Tabella ripartizione incentivo"** (**allegato A al presente regolamento**), è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura di relativo riferimento;
 - la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 4 della **"Tabella ripartizione incentivo"** (**allegato A al presente regolamento**) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;
 - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 5 della **"Tabella ripartizione incentivo"** (**allegato A al presente regolamento**), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata dal DEC e/o dal soggetto ad hoc preposto.
- b) per le forniture di beni:
 - la liquidazione delle attività è effettuata a seguito dell'emissione della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal DEC e/o dal soggetto ad hoc preposto.

Articolo 19

Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione di comparto e dalla normativa vigente in materia e dall'uopo applicabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo rispetto a quello della sua pubblicazione presso il profilo informatico dell'ente e trova applicazione, oltreché per le procedure incentivabili indette successivamente alla data di sua efficacia, anche per le medesime attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del vigente codice dei contratti pubblici (*rectius*: 19 aprile 2016) e, ciò, pur se le stesse siano state indette prima dell'esecutività del presente regolamento, a condizione che l'ente stesso e/o gli altri enti direttamente beneficiari delle relative commesse abbiano già provveduto agli appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio al d.lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia, comprese le pertinenti linee guida frattanto emanate dall'ANAC e gli altri provvedimenti di relativa attuazione previsti dallo stesso codice.
2. Il regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito web della SRR: www.srrpalermo.it, Sez. **"Amministrazione Trasparente"**, Sub. sez. **"Atti Generali/Regolamenti"**.

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento la : **“Tabella ripartizione incentivo” (allegato “A” al presente regolamento)**.
4. Le previsioni del presente Regolamento si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni legislative sopravvenienti ed all’uopo applicabili.
5. I provvedimenti aziendali, eventualmente emessi in pendenza del presente atto regolamentare, nei confronti del personale dipendente, si conformano automaticamente alle siffatte statuizioni, ove in luogo applicabili e compatibili.

TABELLA
Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
			100%	100%
1)	Programmazione spesa per investimenti		10%	10%
	a)	RUP	50%	50%
	b)	Servizio Approvvigionamenti	40%	40%
	c)	Collaboratore	10%	10%
2)	Valutazione preventiva progetti		10%	Non del caso
	a)	RUP	70%	
	b)	Collaboratore	30%	
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare		15%	25%
	a)	Servizio Approvvigionamenti	100%	100%
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici		50%	50%
	a)	RUP	40%	40%
	b)	Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	45%	45%
	c)	Collaboratore	15%	15%
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità		15%	15%
	a)	RUP	40%	40%
	b)	Collaudatore o Certificatore di conformità	50%	50%
	c)	Collaboratore	10%	10%

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore/certificatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio (Per il "Servizio Approvvigionamenti" l'incentivo è direttamente riconducibile al singolo dipendente materialmente incaricato della specifica fase del procedimento funzionalmente di competenza del medesimo servizio). La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.
- Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:
 - o Direttore Lavori 50%,
 - o Direttori Operativi 35%,
 - o Ispettori di cantiere 15%.